



Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

11/10/2016

SCU_101_ORIENTAMENTI APPLICATIVI (1)

Ai fini del mantenimento in servizio del supplente con rientro del titolare dopo il 30 aprile, nei 150 giorni di assenza del titolare (ridotti a 90 se classi terminali) vanno inclusi i giorni di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale /Pasqua) anche se non ha coperto tali periodi con certificazione di assenza?

Per quanto concerne il rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile, l'art. 37 del CCNL del 29.11.2007, prevede espressamente che:

«Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.» (2)

Pertanto, dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell'attività didattica rientrano nel computo dell'assenza continuativa del docente, e che l'inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica agli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.

Inoltre, per la valutazione dei giorni di sospensione delle lezioni ai fini della loro esclusione dal computo, è ritenuta essenziale l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa del dipendente.

(1) Aggiornamento del 2/3/2021

Con l'istituzione dei nuovi comparti della PA, l'ex "Comparto Scuola" è stato inserito nel più ampio "Comparto Istruzione e Ricerca – sezione Scuola", con la "sigla" **CIRS**. Tale circostanza ha determinato la necessità di "riorganizzare/aggiornare" gli orientamenti applicativi già inseriti nell'ex Comparto Scuola (sigla: **SCU**), di conseguenza l'aggiornamento (effettuato il 24/2/2021) ha comportato una nuova "classificazione" dell'ex SCU_101 in **CIRS 55**, a riprova della sua (ovvia) attuale validità.

(2) Nota FLC Cgil Toscana – Commento e "Excursus storico"

Anche l'ARAN, nella risposta al quesito, interpreta la norma contrattuale come noi abbiamo da sempre sostenuto fin dall'emanazione del CCNL del 23/7/2003 (relativo al quadriennio 2002/2005).

Infatti, il contenuto dell'attuale art. 37 "Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile" è quello testuale che era inserito nell'art. 34 del precedente CCNL 23/7/2003, nel senso che, per determinare il periodo di 90 o 150 giorni, oltre ai giorni di effettiva assenza del titolare, si computano anche i giorni di sospensione delle lezioni, indipendentemente dal formale rientro o meno del titolare!

In precedenza la norma era contenuta nell'art. 44 del primo CCNL del 4 agosto 1995 (nel successivo CCNL del 1999, non furono apportate modifiche), che così disponeva:

«Art. 44 (Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile)

1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.

2. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.»

Pertanto, come si noterà, nell'originario testo del 1995, mancava la seguente precisazione: **"ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica"**, invece inserita nell'art. 34 del CCNL/2003 e confermata nell'art. 37 del CCNL/2007.

La formulazione dell'ex art.44 determinò sovente un'interpretazione restrittiva della norma, nel senso che, ai fini del conteggio della "mancata continuità didattica" del docente titolare, erano conteggiati i soli i giorni di effettiva assenza, non computando come tale i periodi di "sospensione delle lezioni" durante i quali il titolare aveva interrotto "strumentalmente" l'assenza, dichiarandosi a disposizione della scuola per ogni eventuale attività collaterale programmata dagli OO.CC.; "escamotage" che permette di essere formalmente in servizio in mancanza di precisi obblighi tali, di contro, da richiedere la concreta presenza.

Le OO.SS firmatarie dei CCNL, sostennero, a suo tempo, che anche l'art.44 del CCNL/1995 andava interpretato nel senso che la condizione determinante per stabilire l'assenza o meno di continuità didattica era da ricercare nel periodo di assenza del docente rispetto al rapporto didattico con la classe e, pertanto, a tale scopo dovevano essere conteggiati anche i periodi di sospensione delle lezioni intercorrenti tra due periodi di effettiva assenza, anche se caratterizzati dal "virtuale" rientro in servizio.

Tale interpretazione scaturiva soprattutto dal fatto che la norma non era (e non è) pensata a tutela del supplente, ma è principalmente posta a tutela degli alunni: basti pensare ad un'assenza iniziata a novembre ed interrotta solamente nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano durante le feste di Natale e di Pasqua.

In effetti "l'infelice" formulazione dell'ex art. 44, difficilmente permetteva l'estensione logica cui sopra. Tant'è, che laddove applicata, le allora Ragionerie di Stato provinciali, spesso intervenivano, censurando l'operato dell'Amministrazione per erronea interpretazione della clausola contrattuale, con conseguente "danno erariale"

Con il contratto del 23/7/2003 l'anomala situazione sopra descritta fu sanata, inserendo la frase "ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica".

Con ciò fu chiarito che l'assenza del titolare, ai fini in questione, si misura in base ai giorni di mancato rapporto didattico con la classe (giorni di effettiva assenza più giorni di sospensione delle lezioni).

Ciò nonostante l'interpretazione della vigente norma contrattuale ha continuato ad essere oggetto di contestazione (anche se in misura molto inferiore rispetto all'ex art. 44 del CCNL/1995): alcuni dirigenti scolastici continuano a ritenere prevalente l'aspetto economico rispetto al diritto degli alunni ad avere garantita una certa stabilità della continuità didattica, connessa sinallagmaticamente al più ampio "diritto allo studio".

Con il pubblicato parere ("Orientamento Applicativo") dell'ARAN, ogni residuo dubbio è definitivamente fugato. Tra l'altro il parere è stato anche citato dal MIUR nella C.M. n.6 del 28/10/2016, lettera c), circolare che dà le prime istruzioni circa il pagamento del personale a TD, ai sensi del DPCM del 31/8/2016.

Per completezza, sull'argomento si riporta un documento della FLC Pisa del 2010, in quanto più completo rispetto ad analoghi documenti inviati alle scuole negli anni precedenti.



Pisa 1° marzo 2010

Oggetto: Docenti assenti – rientro in servizio dopo 30 aprile.

Da più parti ci viene richiesto un parere sull'applicazione dell'art. 37 del CCNL 29/11/2007, che disciplina il "rientro a disposizione" dei docenti che riassumono servizio, dal 30 aprile in poi, dopo un prolungato periodo di assenza.

L'attuale norma contrattuale così dispone:

«ART. 37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE

1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, **ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica**, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali. »

Per ben comprendere la portata di tale norma si deve ripercorrere, seppur brevemente, la sua "genesì".

La norma fu introdotta con il **DPR 31/5/1974, n. 417 (art. 62, comma 4)**:

<< ART. 62 CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVE.

4. Il personale docente, che dopo l'aspettativa per infermità (*) o per motivi di famiglia debba riprendere servizio d'insegnamento nel periodo successivo al 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno. >>.

(*) NDR. All'epoca l'aspettativa per infermità era concessa dopo due mesi di "congedo straordinario retribuito per motivi di salute".

Si pone in evidenza che la norma nacque esclusivamente dall'esigenza di **garantire la continuità didattica/educativa a tutela degli alunni**. Pertanto la tutela dei docenti supplenti, che in tal modo hanno diritto alla proroga del contratto a TD fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (o fino al 30 giugno se trattasi di docenti della scuola dell'infanzia) è una tutela "secondaria" che deriva da quella principale, posta, appunto, a garanzia della continuità dell'insegnamento.

La norma fu in, seguito, modificata con l'art. 6, comma 7, del D.lgs n. 35 del 12/2/1993, distinguendo l'assenza del titolare rispetto alla tipologia delle classi (classi terminali o non) e stabilendo anche un periodo minimo di assenza. Tale norma è stata, quindi inserita, nel **TU – D.Lgs. 16/4/1994, n. 297 (art. 450, comma 4)**:

<< ART. 450 CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVE.

4. Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, per un periodo **non inferiore a centocinquanta giorni continuativi**, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. **Quando il rientro in servizio coinvolga le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa per aspettativa è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.** >>.

L'art. 450 è stato abrogato dal CCNL 4/8/1995, in quanto tutta la disciplina attinente le assenze del personale scolastico, con il D.lgs n. 29 del 2/2/1993 (ora TU- D.lgs n. 165 del 30/3/2001), è stata

devoluta alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. Il primo CCNL ha quindi disciplinato la fattispecie (**art. 44 del CCNL 4/8/1995**):

<< ART. 44 RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE

1. Al fine di garantire la continuità didattica, **il personale docente che sia stato assente**, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
2. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni. >>.

Il CCNL del 1995, pertanto, pur lasciando inalterato il principio fondamentale (**tutela della continuità didattica/educativa a favore degli alunni**), ha abolito il vincolo delle tipologie delle assenze (aspettative per infermità o per motivi di famiglia) che determinavano il diritto: tutte le assenze del titolare (**di qualsiasi natura**) comportano una "discontinuità" nell'azione didattica/educativa del docente. In tal modo la norma contrattuale è senz'altro più aderente alla "ratio" iniziale della norma introdotta nel lontano 1974.

Il successivo CCNL relativo al quadriennio 1998/2001 (CCNL 26/5/1999) ha confermato il contenuto dell'art. 44 del precedente CCNL.

Nel frattempo le OO.SS. hanno recepito numerose osservazioni che pervenivano soprattutto dal personale dirigente, il quale poneva in evidenza che la formulazione della norma determinava un'incongruenza laddove l'assenza del titolare era interrotta dai "rientri" formali durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (come, ad esempio, nei periodi natalizi e pasquali). Tali rientri "formali" dei docenti, infatti, facevano venir meno la continuità dell'assenza, per cui, pur in presenza di titolari che per lunghi periodi avevano perso il contatto con le classi, questi non potevano rientrare a disposizione non verificandosi il presupposto prescritto dalla norma, con evidente grave danno per gli alunni. Ad esempio, si potevano avere casi di titolari assenti fin dai primi giorni di scuola, ma con il rientro formale durante il periodo di pasqua, e di nuovo assenti alla ripresa delle attività didattiche. Per cui anche se il titolare fosse rientrato in servizio, anche ben dopo il 30 aprile, non si poteva collocarlo "a disposizione", interrompendo così la lunga continuità didattica maturata dal supplente.

A seguito di tali segnalazioni le OO.SS., nel successivo **CCNL del 23/7/2003**, hanno chiesto ed ottenuto di modificare la norma, che, con **l'art. 34** è stata così riformulata:

<< ART. 34 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE.

1. Al fine di garantire la continuità didattica, **il personale docente che sia stato assente**, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, **ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica**, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali. >>.

Pertanto l'inclusione nella norma dei **"periodi di sospensione dell'attività didattica"** ha eliminato l'incongruenza di cui si è detto sopra. Infatti, ciò che conta, ai fini della tutela della continuità didattica, nel rispetto del diritto allo studio degli alunni, **è l'assenza del titolare rispetto alla classe, che permane anche qualora lo stesso titolare rientri in servizio "in modo fittizio" nei periodi durante i quali è prevista la sospensione delle attività didattiche!**

Il successivo, e ultimo, CCNL del quadriennio 2006/2009 (CCNL 29/11/2007) ha confermato il contenuto dell'art. 34, **ora trasposto nell'art. 37** come riportato all'inizio delle presenti note.

Pertanto, con riferimento all'a.s. 2009/10, la casistica può essere così sintetizzata:

Applicazione art. 37 – CCNL 29/11/2009 – anno scolastico 2009/2010		
RIENTRO IN EFFETTIVO SERVIZIO DAL 3 MAGGIO 2010 IN POI (1° maggio sab.; 2 maggio dom.)	Gg di assenza minima, compresi i gg di sospensione delle attività didatt.	Decorrenza assenza (minima) continuativa (Con termine dell'assenza al 3/5/2010)
Classi terminali	90	Dal 2/2/2010 (compreso eventuale rientro nel periodo della sospensione dal 1° al 6 aprile 2010 o altri)
Classi non terminali	150	Dal 4/12/2009 (compreso eventuale rientro nel periodo della sospensione dal 23/12/2009 al 6 gennaio 2010 e dal 1° al 6 aprile 2010 o altri)
N.B. Ovviamente, in caso di rientro il servizio in data successiva al 3 maggio 2010, la data di decorrenza dell'assenza sarà posticipata di tanti giorni quanto sono i giorni intercorrenti dal 3 maggio alla data di effettivo rientro al termine dell'assenza.		

Per FLC Cgil di Pisa: F. Cossidente